



l. n. Determinazione Dirigenziale  
Inviata: Sez. 1° Avv.  
Sez. 3° - Albo  
il 04.03.2014  
Il Responsabile del servizio  
L'avvocato Amministrativo  
(M. Scopelliti)  
*Scopelliti*

## CITTÀ DI RAGUSA

### Avvocatura Comunale DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>14 MAR. 2014</u> <u>N. 352</u>	OGGETTO:Liquidazione sentenza TAR CT n. /13-Spese giudizio di ottemperanza DIn. /12 Coop.Soc.A c Comune.
<u>N. 26</u>  <u>Data 26.2.2014</u>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2014

CAP. 1230

IMP. 610/14

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

*Scopelliti*

L'anno duemila quattordici, il giorno Venti sei del mese di febbraio nell'ufficio dell'Avvocatura Comunale, su proposta del Funzionario Sig.ra E. Zapparrata il Dirigente del 1° settore dott. Francesco Lumiera ha adottato la seguente determinazione:

Con sentenza n. ..../2013, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sez. staccata di Catania, pronunciatisi sul ricorso iscritto al n. ..../2012 registro generale , proposto dalla Coop.Soc.A ..... –servizi sociali - contro il Comune di Ragusa per l'esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. .... /2012 emesso dal Tribunale di Ragusa, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che l'amministrazione comunale aveva dato esecuzione al decreto ingiuntivo.

Si evidenzia che la cooperativa , in data 27.4.2012, procedeva alla notifica del suddetto decreto;

che l'ente procedeva in data 30.4.12 al pagamento della sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo;

che successivamente il decreto ingiuntivo veniva notificato in forma esecutiva per l'importo di € 2.390,64 somma per spese legali del processo monitorio ed interessi moratori;

che ancora, la cooperativa, non avendo l'ente provveduto al pagamento di quanto dovuto, per spese legali, notificava atto di precetto e successivamente, quasi contemporaneamente, ricorso per ottemperanza;

che l'ente con determinazione dirigenziale n. 141/12 , provvedeva a liquidare la somma complessiva di € 13.641,03 per spese legali ed interessi dovuti alla cooperativa A ..... anche in base ad altri decreti ingiuntivi, in cui era compresa la somma dovuta e relativa al decreto ingiuntivo '12.

Con la suddetta sentenza il TAR di Catania ha ritenuto di porre a carico del Comune le spese di giudizio, atteso che il pagamento della somma di cui sopra è stato eseguito dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza e pertanto ha condannato il Comune di Ragusa al pagamento della somma di € 1.000,00 oltre IVA e CPA e spese generali ( giudizio di ottemperanza).

Per quanto sopra;

Vista la sentenza, occorre procedere al pagamento delle spese di giudizio portate dalla sentenza nonché al pagamento della somma di € 300,00 per contributo unificato.

Visti gli articoli 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 30 ottobre 1997;

## DETERMINA

1.Di procedere al pagamento in favore della Coop. Soc. A ..... , con sede in Ragusa ..... della somma di € 1.000,00 oltre IVA e CPA e spese generali come indicato nella sentenza di cui in premessa, nonché della somma di € 300,00 per costo contributo unificato.

2. di impegnare le superiori somme al cap. 1230 Bil. 2014 Funz. 01 Serv. 08 Imp. 410/14 , dando atto che non vengono superati i dodicesimo dello stanziamento assestato dell'ultimo bilancio approvato.

3.Di autorizzare l'ufficio di ragioneria all'emissione del mandato di pagamento.

Parte integrante: Sentenza

**IL RESP. DEL PROCEDIMENTO**  
(Sig.ra E. Zapparata)

**IL DIRIGENTE DEL 1° SETT.**  
(dott. Francesco Lumiera)

**IL RESP. DELL'AVVOCATURA**  
(avv. Sergio Boncoraglio)

Si allega : Trasmettersi Seg.Generale -Sett.3°  
Oscurare per la sezione Atti ufficiali i seguenti dati-nominativi e dati giudiziari-

**IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE**  
( Dott. Francesco Lumiera)

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 06.3.2014

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

11 MAR 2014

Ragusa \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

*Salvo* IL MESSO COMUNALE  
(Salvo Francesco)

---


Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 11 MAR 2014 al 18 MAR 2014

Ragusa 19 MAR 2014

**IL MESSO COMUNALE**

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
n. 352 del 4 MAR. 2014

N. 02173/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 02786/2012 REG.RIC.



REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

### SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2786 del 2012, proposto da:

Coop. Sociale A - Servizi Sociali, rappresentato e difeso  
dall'avv. Sebastiano Sallemi, con domicilio eletto presso la Segreteria  
del TAR Catania, via Milano 42a;

*contro*

Comune di Ragusa, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio  
Boncoraglio, domiciliato presso la Segreteria del TAR Catania, via  
Milano 42a;

*per l'ottemperanza*

al decreto ingiuntivo n. /2012 emesso dal Tribunale di Ragusa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ragusa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 il dott. Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che all'odierna udienza camerale il difensore della parte ricorrente ha dichiarato che l'Amministrazione ha dato esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe;

Ritenuto che in virtù di tale dichiarazione, che manifesta il venir meno dell'interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto inoltre che il difensore della cooperativa ricorrente ha chiesto la condanna della intimata Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio, in quanto il decreto ingiuntivo è stato eseguito dopo la proposizione del presente ricorso;

che, pertanto, alla soccombenza virtuale dell'intimata Amministrazione consegue la condanna alle spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore della parte

ricorrente, delle spese processuali relative al presente giudizio di ottemperanza, liquidate in Euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Biagio Campanella, Presidente

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/07/2013

**IL SEGRETARIO**

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)